

Gruppo LVMH
Codice di condotta per i Fornitori

LVMH

Codice di condotta per i Fornitori

Il Gruppo LVMH (il “**Gruppo LVMH**”)¹ comprende Maison eccezionali che progettano, creano, producono e/o vendono prodotti o servizi di alta qualità. Per il Gruppo LVMH è estremamente importante assicurarsi che i suoi Fornitori (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Fornitori di servizi, distributori, produttori, locatori e qualsiasi terzo che abbia un rapporto con qualunque società all’interno del Gruppo LVMH) e subappaltatori (collettivamente “**Fornitori**”) condividano con il Gruppo LVMH un insieme di regole, prassi e principi comuni in materia di standard di lavoro e responsabilità sociale, salvaguardia dell’ambiente, etica e integrità aziendale.

Di conseguenza, il Gruppo LVMH stabilisce e promuove relazioni esemplari con tutti i suoi Fornitori, basate su responsabilità, correttezza e integrità.

Il Gruppo LVMH richiede perciò ai propri Fornitori di rispettare i principi esposti nel presente Codice di condotta (“**Codice**”) e di assicurarsi a propria volta che i loro Fornitori facciano lo stesso nello svolgimento delle rispettive attività per il Gruppo LVMH.

Il Gruppo LVMH si impegna, nello svolgimento delle proprie attività, a rispettare le leggi, le norme e i regolamenti nazionali e internazionali in vigore, così come ad adottare le migliori pratiche, specialmente in materia di standard di lavoro e responsabilità sociale, salvaguardia dell’ambiente, etica e integrità aziendale.

Il Gruppo LVMH si aspetta che i suoi Fornitori adottino il medesimo rispetto delle leggi, delle norme e delle convenzioni applicabili, nonché dei principi etici e aziendali, nella gestione delle proprie imprese. Il Gruppo LVMH richiede dunque ai suoi Fornitori di ottemperare rigorosamente a tali standard.

Ove la legislazione nazionale o altre norme applicabili e il presente Codice affrontino gli stessi temi con standard differenti, si applicano gli standard più elevati e le disposizioni più restrittive.

Il Gruppo LVMH collabora con i Fornitori che acconsentono ad attenersi ai requisiti del presente Codice e ai principi stipulati dalle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dal Global Compact delle Nazioni Unite, dalle Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali e dai Principi di emancipazione femminile delle Nazioni Unite, e accettano di garantire che i propri Fornitori facciano altrettanto nello svolgimento delle loro attività per il Gruppo LVMH.

Qualora un Fornitore non osservi il presente Codice, ciascuna delle società del Gruppo LVMH che intrattenga con esso una relazione commerciale si riserva il diritto di richiedere la correzione delle violazioni, sospendere gli acquisti, rifiutare la consegna relativa a qualsiasi ordine di acquisto e restituire qualunque merce del Fornitore, fino a quando le non conformità non siano state rettificata. Tale/i società può/possono terminare il rapporto commerciale con il Fornitore, oltre a esercitare qualsiasi altro diritto o richiesta di risarcimento ad essa/e accordati.

¹ Il Gruppo LVMH: i riferimenti al Gruppo LVMH nel presente Codice includono LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE e ciascuna delle società direttamente o indirettamente controllate da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, che possono agire indipendentemente dall’altra, anche in merito al controllo delle informazioni qui fornite.

1. Standard di lavoro e responsabilità sociale

Il Gruppo LVMH richiede ai suoi Fornitori di mostrare, nella loro condotta, una responsabilità sociale esemplare.

DIVIETO DEL LAVORO MINORILE

Il lavoro di bambini al di sotto dei 16 anni è severamente vietato. In paesi nei quali le leggi locali stabiliscono un'età maggiore per il lavoro minorile o un'età per il completamento dell'istruzione obbligatoria superiore ai 16 anni, si applica l'età maggiore. I lavoratori minori di 18 anni non devono svolgere alcuno straordinario o lavoro rischioso, né effettuare turni di notte. I Fornitori possono servirsi di programmi di apprendistato sul posto di lavoro, legali, leciti e adeguatamente gestiti, quali i tirocini per studenti.

DIVIETO DEL LAVORO FORZATO E DI TRATTA DI ESSERI UMANI

Il Gruppo LVMH non tollera alcuna forma di lavoro ingiusto o illegale nella sua filiera, come il lavoro forzato o la tratta di esseri umani. È severamente vietata qualsiasi forma di lavoro forzato, schiavitù, servitù o traffico di esseri umani da parte dei Fornitori, nonché il sequestro di documenti di identità o la negazione di permessi di lavoro, la richiesta ai lavoratori di un deposito di cauzione o l'utilizzo di qualunque altro vincolo. Tutti i lavoratori hanno il diritto di accettare o lasciare l'impiego liberamente. I Fornitori devono rispettare la libertà di circolazione dei lavoratori. I Fornitori non possono chiedere ai dipendenti di lavorare per saldare un debito contratto con gli stessi o con un terzo.

DIVIETO DEL LAVORO ILLEGALE, CLANDESTINO E NON DICHIARATO

I Fornitori devono attenersi a tutte le norme applicabili per impedire il lavoro illegale, clandestino e non dichiarato.

DIVIETO DI MOLESTIA E ABUSO

I Fornitori sono tenuti a trattare i loro dipendenti con rispetto e dignità. I Fornitori devono evitare e proibire qualsiasi comportamento e pratica che implichi una qualunque forma di punizione corporale, molestia fisica, sessuale, verbale o psichica, o ogni altro tipo di abuso.

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

Il Gruppo LVMH si aspetta, da parte dei suoi Fornitori, un trattamento equo e corretto di tutti i dipendenti. I Fornitori non possono porre in essere alcuna forma di discriminazione – in particolare in materia di retribuzione, assunzione, accesso alla formazione, promozione, tutela della maternità e licenziamento – basata su sesso, razza o origine etnica, religione, età, disabilità, orientamento sessuale, affiliazione politica, appartenenza sindacale, nazionalità, identità di genere, discendenza o estrazione sociale.

SALARI E BENEFICI EQUI

I Fornitori devono pagare salari perlomeno precisi, in valuta legale, in tempi ragionevoli e su base regolare, non inferiore alla mensilità. Devono corrispondere ai dipendenti le ore di straordinario alla tariffa legale e soddisfare tutti i requisiti di legge in materia di benefici per i lavoratori. In assenza di un salario o di una tariffa minima legale per la retribuzione degli straordinari nel paese in questione, i Fornitori devono garantire che gli stipendi siano almeno pari alla media minima nel settore industriale di pertinenza, e che il compenso degli straordinari sia almeno pari al normale compenso orario. I salari devono essere sufficienti a soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e a fornire un reddito disponibile. Le trattenute sul salario non devono essere usate come misure disciplinari. I Fornitori devono comunicare a tutti i dipendenti la struttura retributiva e i periodi di paga. Il Gruppo LVMH richiede ai propri Fornitori di garantire che tutti i dipendenti ricevano i benefici previsti dalla legge applicabile o in contratti collettivi applicabili, accordi aziendali e altri accordi negoziati individuali o collettivi applicabili.

ORARI DI LAVORO

I Fornitori devono attenersi a tutte le leggi e i regolamenti locali applicabili in merito agli orari di lavoro, che non devono in nessun caso eccedere il limite massimo stabilito dagli standard riconosciuti a livello internazionale, quali l'Organizzazione internazionale del lavoro. I Fornitori non possono imporre un numero eccessivo di ore di straordinario. Il numero totale di ore di lavoro settimanali, compreso lo straordinario, non può superare i limiti di legge. I dipendenti hanno il diritto ad almeno un numero minimo di giorni di riposo, stabilito dalle leggi applicabili, e devono disporre quantomeno di un giorno di riposo su un periodo di sette giorni.

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Il Gruppo LVMH richiede ai propri Fornitori di rispettare e riconoscere il diritto dei lavoratori di negoziare collettivamente e di creare o aderire a organizzazioni sindacali di loro scelta, senza alcuna sanzione, discriminazione o molestia. Ove applicabile, i Fornitori devono fornire ai rappresentanti dei lavoratori i mezzi appropriati per esercitare i propri diritti. Sono vietate l'intimidazione, le minacce e le pratiche discriminatorie contro i rappresentanti dei lavoratori.

GARANZIA DI SALUTE E SICUREZZA

In linea con la Politica di salute e sicurezza di LVMH, i Fornitori sono tenuti a offrire ai propri lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre, al fine di evitare incidenti, lesioni corporali o esposizioni pericolose, che possano essere causati, correlati o risultanti dal loro lavoro, anche quando vengono impiegate attrezzature e prodotti chimici, o durante le trasferte di lavoro. I Fornitori sono tenuti a stabilire procedure ed erogare formazione al fine di individuare, evitare e ridurre quanto più possibile qualsiasi pericolo che rappresenti un rischio per la salute, l'igiene e la sicurezza del personale. I Fornitori sono tenuti, come minimo, a rispettare tutte le normative e le leggi locali e internazionali applicabili a tal proposito. Le istruzioni in materia di salute e sicurezza devono essere introdotte e diffusamente comunicate. L'ottemperanza da parte dei lavoratori deve essere valutata regolarmente. I dipendenti devono essere dotati di un'attrezzatura di protezione adeguata alle loro attività. Si applicano gli stessi principi agli alloggi offerti dai Fornitori.

PROTEZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI

In qualità di gruppo responsabile che opera in tutto il mondo, il Gruppo LVMH si impegna ad esercitare un'influenza positiva sulle società e sulle regioni in cui opera, a prevenire qualsiasi danno alle comunità locali e richiede ai propri Fornitori di adottare lo stesso comportamento. Laddove lavorino con delle comunità autoctone, i Fornitori devono cercare un consenso libero, preventivo e informato (FPIC) e garantire la loro capacità in materia di diritti umani, come definito dalla Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni.

2. Conformità e prestazioni ambientali

Il Gruppo LVMH ha stabilito una strategia ambientale e adotta misure concrete per proteggere l'ambiente nell'ambito di un programma specifico, che include la cooperazione con i suoi Fornitori, per garantire l'applicazione delle migliori pratiche nella totalità della filiera.

Il Gruppo LVMH si aspetta che i suoi Fornitori condividano questo impegno. Il Gruppo incoraggia i Fornitori a intraprendere iniziative volte a ridurre l'impatto delle loro attività, specialmente attraverso l'utilizzo di tecnologie green, e a condividere, ove necessario, i dati ambientali con le società interne al Gruppo LVMH con le quali intrattengono un rapporto commerciale.

Il Gruppo LVMH richiede che i suoi Fornitori rispettino le leggi, i regolamenti e i migliori standard professionali ambientali applicabili a livello locale e internazionale, che ottengano tutte le autorizzazioni ambientali necessarie e che siano in grado di provare l'effettiva attuazione delle misure seguenti:

ATTIVITÀ (SITI, PRODUZIONE, ETC.)

- Applicazione di un sistema di gestione ambientale (come la certificazione LWG per le conerie, il programma ZDHC per i Fornitori di beni del settore moda e pelletteria o la certificazione ISO 14001);
- Miglioramenti nelle prestazioni ambientali dei loro siti e delle loro risorse di produzione, nella fattispecie attraverso una corretta gestione dei rifiuti, l'eliminazione dell'inquinamento dell'aria, delle acque reflue e del suolo (comprese le falde acquifere), la riduzione delle emissioni di gas serra, con particolare attenzione all'utilizzo di energie rinnovabili, alla riduzione dei consumi idrici ed energetici;
- Misure volte a garantire che i lavoratori le cui attività abbiano un impatto diretto sull'ambiente siano formati e qualificati, e che dispongano delle risorse necessarie per svolgere efficacemente il loro lavoro in considerazione di tali impegni ambientali.

MATERIE PRIME, COMPONENTI E PRODOTTI

- Contributi a miglioramenti continui delle prestazioni ambientali nell'intero ciclo di vita dei prodotti del Gruppo LVMH. Ad esempio, i Fornitori sono tenuti a condividere con la/e società all'interno del Gruppo LVMH con cui intrattengono un rapporto commerciale le opzioni più responsabili (materiali certificati, riciclati, ottenuti attraverso pratiche di agricoltura rigenerativa, etc.), quando ragionevolmente disponibili. I prodotti finiti o semilavorati recanti marchi registrati, diritti di progettazione o altri beni di proprietà intellettuale appartenenti a società interne al Gruppo LVMH che non siano stati ordinati o che siano stati rifiutati devono essere gestiti secondo le istruzioni del referente di pertinenza all'interno del Gruppo LVMH;
- Misure volte a garantire una gestione chimica sicura e la conformità chimica di prodotti e materie prime alle normative nazionali e internazionali applicabili e ai migliori standard professionali, inclusi i regolamenti REACH e l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di LVMH;
- Misure volte a preservare la biodiversità e a garantire la conformità agli standard e alle normative ambientali internazionali di pertinenza, come la CITES;
- Misure volte a garantire la deforestazione illegale zero e la deforestazione zero delle aree ad alto rischio;
- Misure volte a garantire la tracciabilità, la condivisione delle informazioni sull'origine delle materie prime e la conformità delle materie prime e delle sostanze utilizzate;
- Misure attuate nella filiera per rispettare il benessere degli animali e l'adempimento dei requisiti definiti nella Carta delle materie prime di origine animale di LVMH.

3. Requisiti di etica e integrità aziendale

Il Gruppo LVMH richiede ai suoi Fornitori un'integrità esemplare nello svolgimento delle loro attività aziendali. Il Gruppo LVMH si aspetta che i suoi Fornitori agiscano nel pieno rispetto delle leggi e delle norme locali, nazionali e internazionali applicabili nello svolgimento delle loro attività, in particolare negli ambiti seguenti: divieto di corruzione e riciclaggio di denaro, rispetto della concorrenza, prevenzione di insider trading e protezione dei dati personali.

DIVIETO DI OGNI FORMA DI CORRUZIONE

Il Gruppo LVMH applica una politica di tolleranza zero in materia di corruzione e traffico di influenze illecite. Il Gruppo LVMH si aspetta che i suoi Fornitori adottino misure appropriate per prevenire, rilevare e punire ogni forma di corruzione o traffico di influenze illecite, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle loro attività. Ciò include il divieto dei cosiddetti pagamenti di agevolazione o di altri benefici offerti a funzionari pubblici per azioni ordinarie non discrezionali.

OMAGGI E INVITI

Omaggi o inviti possono essere considerati espressioni di cortesia accettabili nel contesto di un buon rapporto commerciale, purché di portata e valore limitati, offerti pubblicamente e in maniera trasparente, consentiti dalle leggi e dalle norme applicabili, usuali nel luogo in cui vengono donati, offerti per dimostrare stima o gratitudine e senza aspettarsi che vengano ricambiati. In alcuni casi, queste pratiche possono essere soggette a regolamenti anticorruzione o ad altri requisiti legali. Pertanto, è fondamentale che i Fornitori si impegnino a rispettare le norme e i regolamenti applicabili nell'ambito del loro rapporto commerciale con qualsiasi membro del Gruppo LVMH.

PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Gruppo LVMH richiede ai suoi Fornitori di impegnarsi a compiere ogni sforzo per prevenire il verificarsi di situazioni che creino un conflitto di interessi effettivo, percepito o potenziale nell'ambito del loro rapporto commerciale con qualsiasi membro del Gruppo LVMH.

DIVIETO DI RICICLAGGIO DI DENARO

Il Gruppo LVMH richiede ai propri Fornitori di adottare tutte le misure adeguate per evitare che le loro attività vengano utilizzate come strumenti per il riciclaggio di denaro.

RISPETTO DELLA CONCORRENZA

I Fornitori si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate per prevenire abusi di posizione dominante, pratiche concordate o accordi illeciti tra concorrenti, come la determinazione di prezzi o fasce di prezzo (fissazione dei prezzi), le ripartizioni del mercato o i boicottaggi che limitino la produzione di determinati prodotti.

PREVENZIONE DELL'INSIDER TRADING

Il Gruppo LVMH richiede ai propri Fornitori di astenersi dal vendere o acquistare azioni di LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton SE ("azioni LVMH"), nonché qualsiasi derivato o qualunque altro strumento finanziario collegato alle azioni LVMH², sulla base di informazioni riservate, direttamente o indirettamente.

² Gli strumenti finanziari legati alle azioni LVMH comprendono le azioni Christian Dior SE.

RISERVATEZZA

Il Gruppo LVMH richiede ai propri Fornitori di impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza di segreti professionali e di altre informazioni non pubbliche ricevute nel corso del loro rapporto commerciale con il Gruppo LVMH.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Gruppo LVMH richiede ai propri Fornitori di adottare tutte le misure appropriate per conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

AUTORITÀ DOGANALI E DI SICUREZZA

Il Gruppo LVMH richiede ai suoi Fornitori di rispettare le leggi e le norme doganali applicabili, comprese quelle relative alle importazioni e al divieto di trasbordo di merci nel paese importatore.

RESTRIZIONI COMMERCIALI E SANZIONI INTERNAZIONALI

Il Gruppo LVMH richiede ai suoi Fornitori di rispettare tutte le restrizioni commerciali e le sanzioni economiche e finanziarie internazionali applicabili, tenendo conto di eventuali modifiche a tali misure, nonché tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controlli sulle esportazioni e sulle importazioni.

PROTEZIONE DEI BENI

I Fornitori sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per preservare le risorse e i beni delle società all'interno del Gruppo LVMH con cui intrattengono un rapporto commerciale, nella fattispecie l'immagine del loro marchio e i diritti di proprietà intellettuale.

DICHIARAZIONI PUBBLICHE

Il Gruppo LVMH si aspetta che i suoi Fornitori siano estremamente attenti alle loro dichiarazioni pubbliche, in particolare su Internet e sui social media; che garantiscano che nessuna di tali dichiarazioni sia attribuita a una qualsiasi società appartenente al Gruppo LVMH o ai loro azionisti, direttori, funzionari o dipendenti e che siano coerenti con l'impegno dei Fornitori sia alla riservatezza che al rispetto dei segreti professionali.

TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI

I Fornitori sono tenuti a presentare informazioni chiare e accurate in merito ai metodi e alle risorse utilizzati, ai siti di produzione e alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti, nonché ad evitare di rilasciare affermazioni fuorvianti.

4. Procedura di reclamo del Fornitore e Alert Line LVMH

PROCEDURA DI RECLAMO DEL FORNITORE

I Fornitori devono stabilire iter o procedure tramite le quali i dipendenti e gli stakeholder possano effettuare segnalazioni senza temere ritorsioni o ripercussioni negative.

ALERT LINE LVMH

I Fornitori che vengono a conoscenza di violazioni (o rischi di violazione) del Codice di Condotta, delle linee guida, dei principi e delle politiche di LVMH e/o delle leggi e dei regolamenti applicabili sono invitati a segnalarlo al proprio referente nella società del gruppo LVMH con cui intrattengono un rapporto commerciale. Oltre a questo canale di segnalazione di aspetti etici o di altra natura, i Fornitori hanno accesso alla Alert Line LVMH, un'interfaccia online che offre uno strumento riservato e sicuro per segnalare in buona fede le violazioni (o i rischi di violazione) del Codice di condotta, delle linee guida, dei principi e delle politiche di LVMH, e/o delle leggi applicabili. Una segnalazione di potenziale cattiva condotta effettuata in buona fede non avrà ripercussioni sul rapporto del Fornitore con il Gruppo LVMH.

È possibile accedere alla Alert Line LVMH, aperta anche ai dipendenti del Gruppo LVMH e ad altri stakeholder esterni, tramite LVMH.com o direttamente all'indirizzo <https://alertline.lvmh.com>.

5. Controllo e accesso alle informazioni

Il Gruppo LVMH si aspetta che i suoi Fornitori assicurino la presenza di sistemi di gestione, politiche, procedure e piani di formazione adeguati ed efficaci, per garantire che il presente Codice sia rispettato costantemente.

CONTROLLO

Ciascuna delle società all'interno del Gruppo LVMH si riserva il diritto di verificare che i Fornitori si attengano ai principi sanciti dal presente Codice. Tali controlli saranno effettuati dalle dette società del Gruppo LVMH o da terzi debitamente autorizzati. Qualsiasi controllo o ispezione sarà correlato al rapporto commerciale tra la società di pertinenza all'interno del Gruppo LVMH e il Fornitore. Qualora un Fornitore sia soggetto a specifici obblighi professionali ai sensi della legge applicabile, ogni controllo o ispezione sarà effettuato tenendo conto di tali doveri. I Fornitori devono impegnarsi a migliorare o a correggere qualunque mancanza venga identificata in fase di controllo. Le società del Gruppo LVMH possono ugualmente supportare i Fornitori nell'attuazione e nell'applicazione delle migliori pratiche al fine di risolvere problemi di non conformità.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

I Fornitori devono presentare qualsiasi documentazione o informazione di supporto richiesta che attesti la piena osservanza del presente Codice.

6. *Riconoscimento*

Quale condizione per lavorare con una società del Gruppo LVMH, il sottoscritto Fornitore certifica che si atterrà al presente Codice e ai suoi requisiti.

Esecutivo a decorrere dal (giorno) di (mese) (anno)

Nome del Fornitore:

Indirizzo del Fornitore:

Numero DUNS del Fornitore:

Nome e qualifica del rappresentante del Fornitore:

Firma del rappresentante del Fornitore:

Timbro ufficiale (se applicabile):

TIFFANY & CO.

Appendice del Codice di condotta dei fornitori di LVMH

Oltre ai principi stabiliti nel Codice di condotta dei fornitori di LVMH (il “Codice”), il sottoscritto fornitore, venditore, consulente, distributore, rivenditore, broker, locatore, partner di joint venture o altro professionista o rappresentante (insieme alle proprie controllate e affiliate, “Partner Aziendale”) accetta di rispettare i principi e gli obblighi stabiliti nella presente appendice (la presente “Appendice del Codice”) in materia di produzione e consegna di beni e servizi a Tiffany & Co. e alle sue controllate (collettivamente, “Tiffany”). Il Partner Aziendale comprende che la presente Appendice del Codice si applica in aggiunta al Codice e a qualsiasi altra Appendice delle Politiche in materia di conformità di Tiffany & Co. attuata dal Partner Aziendale (o allegata a qualsiasi contratto con Tiffany) e che, in caso di conflitto o di difformità tra il Codice, la presente Appendice del Codice o la summenzionata Appendice delle Politiche in materia di conformità, sarà applicato lo standard di condotta più elevato, che deve essere seguito nelle attività aziendali condotte con Tiffany.*

1. Norme aggiuntive in materia di lavoro

Oltre alle norme stabilite nella sezione “Norme in materia di lavoro e responsabilità sociali” del Codice, Tiffany vieta espressamente ai Partner Aziendali il ricorso al lavoro forzato e la discriminazione in base allo stato civile, allo stato di famiglia, allo stato di veterano o a qualsiasi altro criterio discriminatorio previsto dalla legge applicabile. Inoltre, Tiffany richiede al Partner Aziendale di adottare misure volte ad assicurare la sicurezza e la salvaguardia dei lavoratori e dei visitatori (oltre a stabilire misure atte a prevenire perdite, danni o furti di prodotti e materiali) e di assicurare che i diritti umani siano protetti sotto qualsiasi aspetto nelle operazioni di sicurezza (incluso nelle interazioni tra personale di sicurezza, lavoratori e visitatori). Ove applicabile, i Partner Aziendali sono incoraggiati ad allinearsi ai Principi Volontari sulla Sicurezza e sui Diritti Umani durante lo svolgimento delle attività di sicurezza. Per quanto concerne gli straordinari, i Partner Aziendali di Tiffany devono corrispondere almeno il 125% della normale retribuzione oraria in conformità con le convenzioni dell’OIL qualora non sia presente un salario minimo legale per gli straordinari in uno dei Paesi interessati.

* Le *Linee guida del codice per i fornitori di Tiffany* contengono linee guida e obblighi aggiuntivi che devono essere rispettati dai partner di Tiffany nella catena di produzione e di fornitura.

2. Norme aggiuntive sulla tracciabilità

Oltre alle norme stabilite nella sezione “Conformità e prestazioni in materia ambientale” del Codice, i partner della catena di produzione e fornitura di Tiffany sono incoraggiati a rispettare le norme della guida dell’OCSE sul dovere di diligenza e di raggiungere una completa tracciabilità in tutte le catene di fornitura. I Partner Aziendali sono tenuti a rispettare e ad attenersi a tutti i Protocolli di garanzia di origine di Tiffany e ad altre norme in materia di approvvigionamento dei materiali stabilite di volta in volta da Tiffany. Inoltre, i Partner Aziendali sono tenuti a definire e a rispettare una politica volta a prevenire il riciclaggio di denaro in conformità con le norme dei mercati nei quali operano.

3. Alert Line di Tiffany

Oltre all’Alert Line di LVMH, i dipendenti e le parti interessate di Tiffany possono accedere all’Alert Line dedicata di Tiffany (disponibile sul sito Tiffany.com oppure all’indirizzo <https://tiffany.ethicspoint.com>). I Partner Aziendali di Tiffany possono segnalare violazioni (oppure rischi di violazioni) di qualsiasi obbligo, linea guida, principio, politica o legge applicabile o altresì norma e qualsiasi altra preoccupazione o questione grave rivolgendosi all’Alert Line di Tiffany (in aggiunta, oppure in alternativa, all’Alert Line di LVMH o ai loro referenti presso Tiffany). Il rapporto di un Partner Aziendale con Tiffany non sarà oggetto di una segnalazione di potenziale negligenza professionale fatta in buona fede. Tutte le segnalazioni pervenute all’Alert Line di Tiffany resteranno anonime, a meno che il mittente non desideri essere identificato, non siano in gioco i suoi interessi vitali o a meno che l’identificazione non sia richiesta dalla legge.

4. Norme aggiuntive in materia di divulgazione, controllo ed esecuzione

I Partner Aziendali di Tiffany hanno la responsabilità di garantire che il Codice e la presente Appendice del Codice siano compresi e rispettati durante tutte le operazioni e, di conseguenza, devono far pervenire il Codice e la presente Appendice del Codice a tutti i lavoratori in tutte le lingue locali applicabili e monitorare autonomamente. I Partner Aziendali hanno altresì la responsabilità di garantire che qualsiasi subappaltatore approvato comprenda e rispetti il Codice e la presente Appendice del Codice. Durante i controlli e le ispezioni autorizzate in conformità con la sezione “Controllo e accesso alle informazioni” del Codice, Tiffany esige che i lavoratori del Partner Aziendale siano liberi di comunicare senza la presenza della dirigenza e senza minacce di ritorsione. Se da un lato Tiffany si impegna a lavorare in maniera collaborativa con i propri Partner Aziendali con l’obiettivo di un continuo miglioramento delle pratiche aziendali responsabili, dall’altro si riserva il diritto di annullare ordini di acquisto in sospeso, di sospendere futuri contratti di acquisto o di terminare il proprio rapporto con un Partner Aziendale qualora le circostanze lo richiedano.

Sottoscrizione del Partner Aziendale

In vigore dal _____ (giorno) _____ (mese) _____ (anno)

Nome del Partner Aziendale: _____

Indirizzo del Partner Aziendale:

Codice DUNS del Partner Aziendale: _____

Nome e posizione del Rappresentante del Partner Aziendale:

Rappresentante del Partner Aziendale Firma: _____

Convalida (ove applicabile): _____